Avviso pubblico–Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di "Supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Area Pratese"

RISPOSTE A QUESITI

Quesito 1: In relazione all'avviso in oggetto, chiedo cortesemente un chiarimento sul monte ore complessivo.
All'art. 3 il monte ore totale è indicato in n. 1.011 ore. La ripartizione per annualità indicata nello stesso articolo dà invece un totale di 1.005 ore: 90 ore di A2 nel 2026 e 305 ore per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.
Chiedo quindi di sapere quale monte ore considerare nella proposta progettuale e nel piano economico, e, nel caso valgano le 1.011 ore, a quale azione e annualità vadano attribuite le 6 ore di differenza.

Risposta quesito 1: Il monte ore da considerare è dato dalla sommatoria delle ore indicate per ciascuna annualità all'art. 3 dell'Avviso.
Pertanto il monte ore complessivo è pari a n. 1.005 ore. La cifra indicata di n. 1.011 ore è un mero errore materiale.

Quesito 2: Sono a chiedere se è possibile, previo accordo con i supervisori, poter retribuire le ore con un compenso orario inferiore a 120€/ora, in modo tale da poter contare su un importo maggiore per la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione del servizio, oltre alla messa a disposizione del Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell'organizzazione della supervisione con funzioni di interfaccia per la corretta erogazione del servizio e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dalla SdS Area pratese.
Avendo già in essere diversi servizi di supervisione abbiamo potuto verificare l'esigenza di poter disporre di importo congruo per il sostenimento di costi di gestione e adempimenti connessi.

Vorremmo comprendere se tale importo rappresenti il corrispettivo che la stazione appaltante riconosce alla nostra azienda per ciascuna attività/ora di supervisione oppure se si tratti dell'importo che dovrà essere riconosciuto direttamente al professionista incaricato della supervisione.

Risposta quesito 2: Il costo orario del servizio di supervisione è stato determinato tenendo conto delle indicazioni del Volume 7 "Strumento di accompagnamento all'implementazione del LEPS supervisione del personale dei servizi sociali" pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A pag. 34 dello Strumento è espressamente previsto un costo orario minimo per tale servizio, che pertanto è da intendersi non negoziabile. Il costo orario di 120,00 euro/ora per l'attività di supervisione è omnicomprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dell'attività. Per l'organizzazione e gli adempimenti connessi è prevista una quota forfettaria del 7% sul totale delle ore effettivamente prestate.
L'importo di € 120,00 è pertanto da intendersi come il compenso omnincomprensivo che dovrà essere riconosciuto al professionista che svolge l'attività di supervisione.

Quesito 3: In riferimento all'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale, chiedo cortesemente un chiarimento circa l'ammissibilità della candidatura di una professionista individuale.
Sono un'assistente sociale iscritta all'Albo A, libera professionista con partita IVA, con formazione specifica in supervisione e documentata esperienza professionale nel settore.
Vorrei sapere se sia possibile partecipare direttamente come singola professionista, senza costituire una società o cooperativa e senza avvalersi di personale esterno, svolgendo personalmente le attività di supervisione individuale e di gruppo.
In particolare, chiedo se i requisiti relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali possano essere dimostrati direttamente dalla professionista individuale e se sia sufficiente la partita IVA per l'idoneità professionale, senza iscrizione alla Camera di Commercio.

Risposta quesito 3: Gli operatori economici che possono partecipare all'Avviso in oggetto sono quelli previsti dall'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti precisati all'art. 7 dell'Avviso stesso – al quale si rimanda per un'attenta lettura – nonché abilitati al al Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START).
Si riporta per comodità il testo dell'art. 65 sopra citato.
"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240".
L'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente è prevista per gli operatori economici tenuti a tale obbligo.
Si evidenzia che gli operatori economici che partecipano devono essere in possesso di "risorse umane, finanziarie e strumentali sufficienti e idonee a garantire la prestazione del servizio richiesto". Tra gli elementi di valutazione di valutazione dell'offerta è inoltre previsto uno specifico criterio relativo al "curriculum del/i professionista/i proposto/i per la supervisione professionale".

Quesito 4: con riferimento all'Avviso pubblico in oggetto, siamo a richiedere alcuni chiarimenti relativi all'art. 3, al fine di individuare i profili professionali dei supervisori maggiormente coerenti con le caratteristiche, la composizione e i contesti operativi dei gruppi previsti.
Nello specifico:
Supervisione professionale di gruppo composta da assistenti sociali (A1).
Chiediamo se sia possibile avere maggiori indicazioni rispetto ai criteri di composizione e suddivisione dei gruppi di supervisione professionale.
In particolare, vorremmo comprendere se i gruppi saranno costituiti sulla base dell'appartenenza a specifici ambiti territoriali, aree di intervento, tipologie di servizio o secondo altri criteri organizzativi.
Tali informazioni consentirebbero di individuare supervisori con esperienze e competenze maggiormente rispondenti alle caratteristiche dei contesti professionali e organizzativi coinvolti.
Supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali (A3).
Chiediamo se sia possibile conoscere, per ciascuna delle 12 équipe previste, le figure professionali coinvolte e i rispettivi servizi di appartenenza o, in alternativa, avere un'indicazione delle categorie professionali che si prevede comporranno i gruppi.
Tale informazione risulta particolarmente rilevante ai fini dell'individuazione dei supervisori, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, secondo cui la supervisione può essere condotta da un professionista appartenente a una delle categorie professionali presenti nel gruppo.

Risposta quesito 4:
Supervisione professionale di gruppo composta da assistenti sociali (A1).
Le Aree professionali interessate dall'attività si Supervisione A1 saranno le seguenti:
- Minori e Famiglie prevenzione e tutela,
- Inclusione e accoglienza,
- Persone Anziane.

Si specifica che l'attività sul territorio è svolta anche da colleghi dipendenti dell'azienda Usl dedicati alle materie socio-sanitarie: SERD, Salute mentale, Disabilità e Consultorio, Cot. Ad oggi tali colleghi non partecipano alla A1 ma solo alle attività di A3.
I gruppi A1 potranno essere, ad anni alternati, definiti per area professionale oppure misti, tranne il gruppo delle Responsabili di Area Professionale e della Coordinatrice sociale che avrà la medesima composizione.

Supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali (A3).
Le figure professionali che potranno comporre i gruppi, tenuto contodell'esperienza pregressa, sono le seguenti:
- assistenti sociali appartenenti alle aree professionali Inclusione e accoglienza, Minori e famiglie, Prevenzione e tutela, Persone anziane, Persone con disabilità, Salute mentale, SerD, COT, Consultorio e Codice rosa;
- educatori professionali socio-pedagogici;
- educatori professionali socio-sanitari;
- psicologi;
- assistenti di base;
- operatori socio sanitari;
- infermieri;
- counselor;
- un antropologo del Centro per l''Impiego.

Tuttavia, non si esclude la presenza di altre figure in base alla tematica del gruppo, sempre attinenti alle Aree professionali sopra elencate.

Quesito 5: in relazione all'avviso per l'affidamento del servizio di «Supervisione del personale del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Area Pratese», con scadenza il 17 novembre 2026, chiedo un chiarimento sulle modalità di partecipazione.
Sono psicologo clinico e psicoterapeuta, con esperienza di supervisione di équipe multidisciplinari nei servizi sanitari, nel terzo settore e nelle organizzazioni umanitarie, nonché nei servizi di accoglienza in Italia.
Considerato che l'articolo 7 contempla la possibilità di affidare la supervisione organizzativa delle équipe interprofessionali anche a professionisti appartenenti a categorie diverse da quella degli assistenti sociali, vorrei sapere:
- se sia ammessa la candidatura di un libero professionista psicologo e psicoterapeuta limitatamente alle attività A3, oppure se la proposta debba necessariamente coprire l'intero servizio A1, A2 e A3;
- quali requisiti professionali siano previsti per la conduzione della supervisione individuale A2, non distintamente specificati nell'articolo 7.

Risposta quesito 5: La proposta deve essere presentare necessariamente per l'intero servizio previsto dall'Avviso. Non è pertanto ammissibile una candidatura soltanto per l'attività A3.
Come specificato dal Volume 7 "Strumento di accompagnamento all'implementazione del LEPS supervisione del personale dei servizi sociali" pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la supervisione mono professionale A1 e A2 il supervisore deve appartenere alla stessa professione del gruppo dei supervisionati e deve essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 dell'Avviso.